II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 1983
che modifica le decisioni relative ai comitati consultivi agricoli

(83/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che le norme costitutive e di funzionamento dei comitati consultivi agricoli sono state adottate con varie decisioni della Commissione ;

considerando che le esperienze acquisite nel funzionamento di tali comitati richiede un adattamento delle relative norme costitutive, soprattutto per quanto attiene all'istituzione di sottosezioni e alla sostituzione di membri assenti ;

considerando che, per maggiore chiarezza ed a fini di semplificazione, è opportuno raggruppare tutte le modifiche ed abrogare pertanto le decisioni della Commissione 82/128/CEE (1) e 82/284/CEE (2),

DECIDE :

Articolo 1

Gli articoli 5, 6 e 7 delle decisioni :

— 73/414/CEE relativa al comitato consultivo per i cereali (3),

— 73/416/CEE relativa al comitato consultivo per il latte e i prodotti lattiero-caseari (3),

— 73/417/CEE relativa al comitato consultivo per le carni bovine (3),

— 73/419/CEE relativa al comitato consultivo per il pollame (3),

— 73/420/CEE relativa al comitato consultivo per le uova (3),

— 73/423/CEE relativa al comitato consultivo per gli ortofrutticoli freschi e trasformati (3),

— 73/424/CEE relativa al comitato consultivo vitivinicolo (3),

— 73/427/CEE relativa al comitato consultivo per le piante vive e i prodotti della floricoltura (3),

— 74/71/CEE relativa al comitato consultivo per le sementi (4),

— 76/784/CEE che istituisce un comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agraria (5),

— 81/376/CEE relativa al comitato consultivo per le carni ovine e caprine (6),

modificate da ultimo dalla decisione 82/128/CEE, sono sostituiti dal seguente testo :

« *Articolo 5*

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

(1) GU n. L 58 del 2. 3. 1982, pag. 26.
(2) GU n. L 126 dell'8. 5. 1982, pag. 25.
(3) GU n. L 355 del 24. 12. 1973.
(4) GU n. L 52 del 23. 2. 1974.
(5) GU n. L 273 del 6. 10. 1976.
(6) GU n. L 145 del 3. 6. 1981.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti.

I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura il comitato può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 6

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2. In caso di impedimento di un membro, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra. Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a uno né superiore a dieci.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi, il presidente può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato.

In caso d'impedimento il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori ».

Articolo 2

Gli articoli 5, 6 e 7 delle decisioni 73/415/CEE, relativa alla sezione specializzata « riso » del comitato consultivo per i cereali [1], e 74/72/CEE, relativa all'istituzione della sezione specializzata « bachi da seta » del comitato consultivo per il lino e la canapa [2], modificate da ultimo dalla decisione 82/128/CEE, sono sostituiti dal seguente testo :

« *Articolo 5*

1. Previa consultazione della Commissione, la sezione elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. La sezione elegge per tre anni due vicepresidenti.

I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura la sezione può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nella sezione.

---

[1] GU n. L 355 del 24. 12. 1973.
[2] GU n. L 52 del 23. 2. 1974.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori della sezione.

Articolo 6

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri della sezione, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2. In caso di impedimento di un membro, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra. Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a uno né superiore a dieci.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria della sezione almeno sette giorni prima della riunione.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi, il presidente può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni della sezione.

In caso d'impedimento il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persone da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni della sezione, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori della sezione.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni della sezione, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, la sezione può costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori ».

Articolo 3

Gli articoli 5, 6 e 7 della decisione 73/421/CEE, relativa al comitato consultivo per i grassi (1), modificata da ultimo dalla decisione 82/128/CEE, sono sostituiti dal seguente testo :

« *Articolo 5*

Previa consultazione della Commissione, ciascuna sezione elegge per tre anni un presidente e un vicepresidente.

I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

I presidenti delle due sezioni assumono la presidenza del comitato alternativamente per la metà della durata del rispettivo mandato.

Con la stessa procedura, il comitato o le sezioni possono nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato o nelle sezioni.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato o delle sezioni.

Articolo 6

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri dei comitati o delle sezioni, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2. Se un membro è impedito, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra.

Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a uno né superiore a dieci.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

(1) GU n. L 355 del 24. 12. 1973.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi, il presidente può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato o della sezione.

In caso di impedimento il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato o delle sezioni, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato o delle sezioni.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato o delle sezioni, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato o la sezione possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori ».

Articolo 4

Gli articoli 6, 7 e 8 delle decisioni :

— 73/422/CEE relativa al comitato consultivo per lo zucchero (1),
— 73/426/CEE relativa al comitato consultivo per il luppolo (1),
— 73/428/CEE relativa al comitato consultivo per il lino e la canapa (1),

modificate da ultimo dalle decisioni 82/128/CEE e 82/284/CEE, sono così modificati :

« *Articolo 6*

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura, il comitato può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato o nelle sezioni.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

3. Il gruppo paritetico elegge fra i suoi membri, per la durata di un anno, un presidente e un vicepresidente. L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria economica rappresentata. Essi sono scelti alternativamente fra le due categorie economiche rappresentate.

Articolo 7

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri dei comitati, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3, 4 e 7.

2. Possono partecipare o assistere alle riunioni del gruppo paritetico soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del gruppo stesso, o, in caso d'impedimento, i loro sostituti, il presidente del comitato, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 5 e 7.

3. Se un membro è impedito, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra.

Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a uno né superiore a dieci.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

(1) GU n. L 355 del 24. 12. 1973.

4. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel comitato, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato stesso.

In caso di impedimento, il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

5. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel gruppo paritetico, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo stesso.

In caso di impedimento il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

6. Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

7. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato o del gruppo paritetico, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato o del gruppo paritetico.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato o del gruppo paritetico, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 8

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato o il gruppo paritetico possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori ».

Articolo 5

Gli articoli 6, 7 e 8 della decisione 73/425/CEE, relativa al comitato consultivo per il tabacco greggio (1), modificata da ultimo dalla decisione 82/128/CEE, sono così modificati :

(1) GU n. L 355 del 24. 12. 1973.

« *Articolo 6*

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione avviene secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura, il comitato può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

3. Il gruppo paritetico elegge fra i suoi membri, per la durata di un anno, un presidente e un vicepresidente. L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria economica rappresentata. Essi sono scelti alternativamente fra le due categorie economiche rappresentate.

Articolo 7

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3, 4 e 7.

2. Possono partecipare o assistere alle riunioni del gruppo paritetico soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del gruppo stesso, o, in caso d'impedimento, i loro sostituti, il presidente del comitato, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 5 e 7.

3. Se un membro è impedito, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra.

Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a uno né superiore a dieci.

Ciascuno dei membri rappresentanti le imprese pubbliche potrà essere sostituito, dietro semplice indicazione scritta dell'impresa pubblica da lui rappresentata.

Nell'eventualità in questione, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

4. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel comitato, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato stesso.

In caso di impedimento, il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

5. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel gruppo paritetico, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo stesso.

In caso di impedimento, il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

6. Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

7. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato o del gruppo paritetico, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato o del gruppo paritetico.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato o del gruppo paritetico, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 8

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato o il gruppo paritetico possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori ».

Articolo 6

Gli articoli 2, 6 e 7 della decisione 77/532/CEE, relativa al comitato consultivo per gli alimenti per animali [1], modificata da ultimo dalla decisione 82/128/CEE, sono così modificati :

« *Articolo 2*

Il comitato istituisce :

— un gruppo di lavoro permanente "statistiche",

— un gruppo di lavoro permanente "proteine",

— un gruppo di lavoro permanente "foraggi essiccati",

— un gruppo di lavoro permanente "piselli, fave e favette".

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato o il gruppo paritetico possono costituire altri gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori ».

Articolo 6

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione ha luogo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Con la stessa procedura, il comitato può nominare altri membri dell'ufficio di presidenza. In tal caso, detto ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nel comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 7

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3 e 4.

[1] GU n. L 211 del 19. 8. 1977.

2. Se un membro è impedito, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra.

Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a uno né superiore a dieci.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel comitato, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato stesso.

In caso di impedimento, il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza ».

Articolo 7

Gli articoli 5, 6 e 7 della decisione 76/410/CEE, che istituisce un comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti gli imprenditori agricoli e i loro familiari [1], modificata da ultimo dalla decisione 82/128/CEE, sono così modificati :

[1] GU n. L 106 del 23. 4. 1976.

« *Articolo 5*

1. Previa consultazione della Commissione, il comitato elegge un presidente per tre anni.

L'elezione del presidente ha luogo a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio e nei successivi scrutini alla maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

2. Il comitato elegge per tre anni due vicepresidenti. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti delle categorie economiche cui non appartiene il presidente.

L'elezione avviene secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del comitato.

Articolo 6

1. Possono partecipare o assistere alle riunioni del comitato soltanto i rappresentanti della Commissione, i membri del comitato, oppure, in caso d'impedimento, i loro sostituti, nonché le persone invitate conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2. Se un membro è impedito, l'organizzazione o le organizzazioni cui è attribuito un seggio possono delegare un sostituto, scelto fra i nomi contenuti in un elenco compilato di comune accordo dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni stesse. In tale elenco deve figurare al massimo la metà dei membri che rappresentano l'organizzazione o le organizzazioni di cui sopra.

Il numero dei membri indicati nell'elenco non può essere inferiore a uno né superiore a dieci.

Nell'eventualità sopra descritta, il nome del sostituto dovrà essere comunicato alla segreteria del comitato almeno sette giorni prima della riunione.

3. Su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi nel comitato, il presidente di quest'ultimo può, con il benestare dei servizi della Commissione, invitare il segretario generale o un membro della segreteria ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del comitato stesso.

Se impedito, il segretario generale può delegare il proprio seggio di osservatore a una persona da lui designata.

Gli osservatori non hanno diritto alla parola, ma il presidente può invitarli a intervenire, con il benestare dei servizi della Commissione.

4. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica e non rientrino pertanto nelle normali attribuzioni del comitato, il presidente, su richiesta di un'organizzazione cui siano attribuiti uno o più seggi e con il benestare dei servizi della Commissione, può invitare uno o più esperti a partecipare ai lavori del comitato.

La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare alle deliberazioni del comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano tuttavia alle deliberazioni unicamente per la questione che ha richiesto la loro presenza.

Articolo 7

Con il benestare dei servizi della Commissione, il comitato o il gruppo paritetico possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori ».

Articolo 8

Nel testo danese delle decisioni relative ai comitati consultivi agricoli, il termine « udvalg » deve essere sostituito dal termine « komité ».

Articolo 9

Le decisioni 82/128/CEE e 82/284/CEE sono abrogate.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto il 9 febbraio 1983.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione